

REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE
DELL'ACQUA POTABILE NEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA



TITOLO I

Condizioni generali della somministrazione

ART. 1 - Distribuzione dell'acqua e pressione in rete.

Il Comune somministra acqua nel territorio Comunale nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti di distribuzione comunale in esercizio con regolari contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.

Per le zone non servite da reti e per le quali non si stia comunque procedendo alla urbanizzazione, il Comune potrà concedere la somministrazione idrica alle condizioni poste dal successivo art.4, punto II, ferme restando le disposizioni generali del presente Regolamento.

La pressione, riferita al piano stradale, con la quale viene di norma distribuita l'acqua non sarà inferiore all'altezza massima consentita per i fabbricati della zona, aumentata di 10 metri e comunque non superiore a 100 metri di colonna d'acqua (kg/cmq.) sempre riferita al piano stradale.

Qualora l'altezza dei fabbricati ecceda il limite massimo di m. 25 ed in tutti i casi nei quali per temporanea deficienza di pressione in rete, non sia possibile alimentare i piani più elevati dei fabbricati, anche se di altezza inferiore agli 8 m. , gli utenti potranno provvedere, previa autorizzazione del Comune, al sollevamento dell'acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria, per una regolare alimentazione dei fabbricati.

L'acqua viene somministrata con le norme del presente Regolamento, che fanno parte integrale di tutti i contratti di utenza, anche se in essi non integralmente trascritte.

In caso di utenze particolari il contratto di somministrazione sarà disciplinato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, anche da altre eventuali norme di carattere tecnico che il Comune riterrà opportuno inserire nel contratto stesso ferme restando le tariffe e le condizioni economiche.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati e sostituiti i Regolamenti precedentemente applicati.

ART. 2 - Uso e misurazione dell'acqua

Il Comune somministra acqua destinata al consumo umano e, compatibilmente con le sue disponibilità, anche per altri usi, per i quali si riserva di somministrare acque con qualità diverse.

L'acqua viene di norma somministrata con il sistema di misura a contatore, con le modalità specificate nella II parte del presente Regolamento.

Negli immobili di nuova costruzione, siti nelle zone dove, a giudizio del Comune non possa ancora essere effettuata la distribuzione a contatore, gli impianti idrici interni dovranno essere atti oltre che all'alimentazione con il sistema a contatore anche all'alimentatore provvisoria con il sistema a luce tarata.

Negli immobili già costituiti alla data dell'entrata in vigore del Regolamento, ed alimentati con il sistema di misura a luce tarata, tale sistema verrà provvisoriamente permesso, tuttavia il

Comune si riserva, nell'ambito delle leggi vigenti, la facoltà di trasformare l'alimentazione del sistema a luce tarata in quello a contatore, non appena tecnicamente possibile, secondo le modalità contenute nel successivo art. 32. In tal caso il Comune darà all'utente un preavviso di 6 mesi entro i quali l'utente stesso dovrà provvedere alle modifiche di sua competenza dell'impianto interno dandone comunicazione al Comune a pena della risoluzione del contratto e conseguentemente sospensione della somministrazione.

L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati nel contratto, anche se i vari immobili appartengono allo stesso proprietario.

Resta altresì vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa per consumo umano.

ART. 3 – Richiesta di somministrazione

Per ottenere la somministrazione di acqua l'interessato deve presentare al Comune l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato.

La somministrazione dell'acqua viene, di norma effettuata nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'usufruttuario e dell'enfiteuta eccezionalmente del locatario, con uno o più apparecchi di misura per corpo di fabbricato o con contatori divisionali centralizzati in batteria.

Alla richiesta deve essere allegata, quando si tratti di immobili ancora da costruire, copia della concessione edilizia.

La richiesta, effettuata dal proprietario, dall'enfiteuta o dall'usufruttuario, deve essere accompagnata dal titolo comprovante il diritto del richiedente sull'immobile; se effettuata dal locatario deve essere accompagnata dal benestare del proprietario, se effettuata infine per conto di una persona giuridica, da una copia dell'atto in cui risulti che il richiedente è il legale rappresentante dell'Ente.

Ogni richiesta deve essere inoltre accompagnata dalla ricevuta di versamento di una somma per diritto di istruttoria tecnico - amministrativa, il cui importo verrà determinato in base all'art.35 – Titolo V – del presente Regolamento. Tale somma sarà incamerata dal Comune sia se il richiedente non provveda entro il periodo massimo di tre mesi dalla data della notifica del preventivo alla sottoscrizione del contratto di somministrazione, sia se in sede di preventivo, emergessero difficoltà imputabili al richiedente o comunque non attribuibili al Comune, tali da impedire la stipula del contratto. Saranno invece computati sui pagamenti che il richiedente dovrà effettuare all'atto dell'accensione della sua utenza se egli avrà stipulato il relativo contratto nel termine suindicato.

ART. 4 – Contratto di somministrazione – Versamenti

I) Il Comune, accertata la possibilità della somministrazione, redigerà il preventivo dettagliato dei lavori per l'opera di presa, definita nel successivo art.13 sulla base dell'elenco prezzi della tabella "G", riportata in appendice.

Il richiedente sarà invitato a sottoscrivere il formale contratto di utenza, contestualmente al versamento delle seguenti somme:

a) anticipazione del costo dell'opera di presa, pari all'importo del preventivo, aggiornato alla data di stipula del contratto mediante la percentuale di revisione dei prezzi, computata con i criteri indicati nella già citata tabella "G" ed approvata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'utente richiedesse una qualsiasi modifica o variante delle opere previste dal preventivo, ovvero tale modifica o variante si rendesse necessaria per fatti o situazioni di cui l'utente è competente o responsabile, il Comune rimetterà all'utente medesimo una fattura con il dettaglio delle eventuali maggiori spese, sempre valutate con i prezzi di cui all'elenco della tabella "G".

b) un deposito infruttifero in contanti, pari all'importo dei consumi impegnati per il periodo di un semestre. Tale deposito, che viene versato a garanzia dei pagamenti può essere variato nel caso di eventuali variazioni di tariffe superiori al 100% di quelle in base alle quali è costituito il deposito.

Alla scadenza del contratto, il deposito sarà restituito all'utente con detrazione di quanto fosse da lui dovuto al Comune per qualsiasi titolo attinente alla somministrazione.

Le Amministrazioni pubbliche e le istituzioni di assistenza e di beneficenza, legalmente riconosciute, sono esonerate dal versamento del deposito a garanzia consumi.

II) Qualora siano presentate richieste per somministrare acqua anche in zone non servite da reti di distribuzione comunali ed in cui il Comune non preveda interventi di urbanizzazione, il richiedente dovrà altresì corrispondere all'atto della stipula del contratto di somministrazione, un contributo a fondo perduto pari al costo che il Comune dovrà sostenere per l'impianto della nuova condotta di distribuzione, commisurata alla nuova utenza richiesta (diametro minimo 60 mm.) e della lunghezza pari alla distanza tra il punto più vicino della rete di distribuzione e la derivazione prevista per l'alimentazione delle utenze.

Tale contributo verrà applicato quando la lunghezza della nuova condotta, come sopra definita, risulti superiore al ml.40 e per la parte eccedente detta distanza.

Qualora l'allacciamento della rete idrica venga effettuato nell'interesse di più richiedenti, il costo dell'impianto sarà ripartito tra gli stessi in misura proporzionale al quantitativo di acqua di ciascun impegnato.

Nel caso in cui il Comune esegua opere di distribuzione eccedenti quelle necessarie per soddisfare l'originaria richiesta di acqua come dai due comma precedenti il costo afferente la maggiore portata della condotta, sempre che il Comune non proceda all'urbanizzazione della zona, è posto a carico degli utenti allacciati successivamente in misura proporzionale ai rispettivi consumi impegnati, nonché di coloro che richiedono un aumento dei consumi già impegnati in misura proporzionale alla variazione accordata.

Ai fini di cui sopra, il contributo gravante sui richiedenti la somministrazione sarà determinato dalla Giunta Comunale in base ai costi forfettizzati, per ciascun diametro di condotta in opera. Detti costi sono revisionabili annualmente sulla base dei costi unitari di materiali e mano d'opera.

Il tutto come indicato in appendice.

III) Qualora, in via eccezionale e provvisoria, le somministrazioni idriche non possano avvenire se non a mezzo autobotte, tale servizio potrà essere fornito :

- previa verifica della posizione dell'utenza rispetto agli obblighi di legge previsti per lo scarico delle acque reflue;

- previa verifica dell'accessibilità dell'utenza: verificata sulle distanze e transitabilità delle strade;

La fornitura idrica tramite autobotte verrà in tal caso effettuata tenendo conto dei reali oneri del servizio, che dovranno essere corrisposti anticipatamente dal richiedente.

Il servizio idrico a mezzo di autobotte rimane disponibile per le utenze gratuitamente nelle fasi di disservizio idrico in rete.

ART.5 – Durata e scadenza dei contratti

I contratti di somministrazione decorrono dalla data della stipula, scadono il 31 dicembre di ogni anno e s'intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, se non disdetti da una delle due parti secondo i termini di legge.

Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe e i canoni potranno subire variazioni, purché autorizzate dalle competenti Autorità, e l'utente sarà tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi della fornitura.

In caso di cessazione dell'utenza il Comune si riserva il diritto di ritirare gli apparecchi di sua proprietà e di distaccare le opere di presa, addebitando all'utente la relativa spesa per la quota afferente da parte dell'impianto di sua proprietà.

ART.6 – Spese inerenti alla somministrazione dell'acqua

Le spese per l'eventuale registrazione del contratto, quelle per imposte, tasse, contributi o canoni erariali, comunali provinciali o regionali, e quelle comunque attinenti alla somministrazione dell'acqua, sono a carico degli utenti.

ART.7 – Cambiamento di utente

Il proprietario che venda il suo immobile durante il corso della somministrazione è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune secondo i termini di legge, chiedendo la risoluzione del contratto.

Dalla data di avviso al Comune di tale comunicazione s'intenderà risolto il contratto di somministrazione, previa verifica delle eventuali morosità pendenti.

Qualora il Comune venga invece comunque a conoscenza della vendita dell'immobile, il nuovo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di 20 giorni, la posizione della sua utenza, con la sottoscrizione del contratto di fornitura, sotto pena, in caso contrario, di sospensione della somministrazione.

Il precedente beneficiario, fino a quando il suo contratto non sarà risolto, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali, e in particolare, al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all'immobile, e risponderà dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa ai materiali e agli apparecchi del Comune.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano anche nel caso di cambiamento di utente per nuova locazione o per cessione di esercizio.

ART.8 – Divisione dell'immobile

In caso di divisione fra più proprietari di un terreno o di un'area fabbricabile, già fornita di acqua, è considerato titolare della somministrazione, con i diritti e gli obblighi che ne conseguono, il proprietario di quella parte del terreno o dell'area fabbricabile in cui trovasi installato l'apparecchio di misura.

I proprietari delle altre parti del terreno o dell'area fabbricabile, che desiderino la somministrazione dell'acqua, dovranno farne domanda al Comune e sottoscrivere il regolare contratto di somministrazione, quali nuovi utenti.

Nel caso di somministrazione a stabili con più appartamenti l'opera di presa si intende di proprietà condominiale.

ART.9 – Morte dell'utente

In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme dovute dal titolare deceduto. Sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di due mesi, il Comune dell'avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche che dovranno essere apportate al precedente contratto.

Qualora, invece il Comune venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, saranno applicate agli eredi le disposizioni di cui al III comma dell'art.7.

ART.10 – Fallimento dell'utente

In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione, il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di 8 giorni, potrà subentrare nel contratto di somministrazione, assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.

Il curatore, che subentri, dovrà previamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto dal fallito.

ART.11 – Concessioni provvisorie

A richiesta, il Comune può concedere erogazioni provvisorie di acqua, per la durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, e per le quantità non inferiore a 1 m³ al giorno.

Sono considerate concessioni provvisorie quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelle per prelevamenti occasionali.

Il pagamento delle erogazioni verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto, in base alle tariffe in vigore ed alla quantità richiesta. L'eventuale maggior consumo sarà conteggiato e pagato posticipatamente.

Qualora il contratto abbia durata inferiore ad un trimestre le somme relative ai maggiori consumi saranno pagate alla scadenza.

Nessun rimborso sarà dovuto all'utente nel caso che egli consumi una quantità di acqua inferiore a quella richiesta costituendo questa il consumo minimo da lui impegnato.

Il contratto di somministrazione provvisoria non potrà essere rinnovato tacitamente.

L'utente, quindici giorni prima della scadenza, dovrà richiedere per iscritto la continuazione della somministrazione, che peraltro non potrà superare la durata complessiva di un anno.

Per le somministrazioni provvisorie valgono, in quanto applicabili tutte le norme contenute nel presente Regolamento ed in particolare quanto indicato alla lettera a) e b) dell'art.4, con esclusione del contributo a fondo perduto, ed all'art.5.

ART.12 – Somministrazione per uso cantiere

La somministrazione di acqua per uso cantiere potrà aver luogo soltanto in presenza di apposita concessione edilizia.

Che richiede una somministrazione di acqua per uso cantiere, oltre a quanto fissato al punto 1) lettera a) e b) dell'art.4, dovrà versare al Comune, a costruzione ultimata, anche l'eventuale contributo dovuto a norma del punto II della stesso art.4, relativamente all'intero immobile.

L'apparecchio di misura, la presa e la condotta di derivazione saranno dimensionate in base ai futuri fabbisogni dello stabile.

Il contratto di somministrazione s'intenderà risolto di diritto dal Comune alla fine della costruzione dell'immobile e il proprietario o i proprietari di esso dovranno subito richiedere la sistemazione definitiva dell'impianto e provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto.

ART.13 – Opera di presa

Sotto la denominazione di "opera di presa" si intendono le opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino alla saracinesca installata immediatamente a valle dell'apparecchio di misura.

L'opera di presa viene eseguita dal comune nel luogo e con le modalità e criteri da esso ritenuti opportuni.

La spesa relativa è a carico dell'utente, che corrisponderà l'importo con le modalità indicate nell'art.4.

Le opere di presa realizzate successivamente al 1990, resteranno di proprietà del Comune per la sola parte posata su strade e aree pubbliche o destinate ad uso pubblico.

Su richiesta degli utenti, il Comune potrà acquisire la proprietà di tale parte delle opere di presa anche se realizzate anteriormente al 1990, purché a titolo affatto gratuito e previa stipula di appositi atti di cessione.

Le parti delle opere di presa posate su aree private e destinate ad uso privato resteranno di proprietà dell'intestatario dell'utenza.

La manutenzione e riparazione delle opere di presa verrà eseguita dal Comune direttamente o tramite imprese di propria fiducia. Per la manutenzione e riparazione della parte di opera di presa

ubicata sotto strade od aree pubbliche o adibite ad uso pubblico tutti gli utenti dovranno corrispondere le quote fisse a norma dei provvedimenti CIP n. 45/1974 e seguenti.

La manutenzione e riparazione della parte di opera di presa posta su proprietà privata sarà eseguita a cura del Comune e a spese dell'utente, al quale i lavori verranno addebitati sulla base dell'elenco prezzi della tabella H riportata in appendice, l'elenco da aggiornarsi con la stessa procedura prevista per l'elenco prezzo relativo ai lavori di allacciamento (tabella G). L'addebito potrà avvenire, nei casi di volta in volta determinati dall'Amministrazione Comunale, in corrispondenza della prima bolletta consumi successiva ai lavori fermo restando il diritto del Comune di avvalersi delle procedure di cui all'art. 20 in corso di insolvenza.

Il prezzo di cui al punto 1.1 della tabella H verrà addebitato anche alle utenze ad erogazione fissa per interventi di disostruzione, regolazione dello sbocco e simili, effettuati su richiesta dell'utente e per i soli utenti che non avranno aderito al programma di trasformazione delle utenze da luce tarata a contatore.

Il Comune preavviserà l'utente della riparazione da eseguire, sempre che questa non rivesta carattere di urgenza nel caso vi provvederà immediatamente, senza alcun preavviso.

Non effettuando il pagamento della fattura relativa alla riparazione, l'utente perderà il diritto alla somministrazione dell'acqua, che gli sarà sospesa fino a quando egli non avrà saldato interamente il suo debito.

I lavori, su proprietà privata, eseguiti dal Comune per la costruzione dell'opera di presa s'intendono garantiti per il periodo di due anni dalla loro esecuzione.

Tutti gli eventuali lavori per modifiche o spostamenti delle opere di presa, quale che ne sia il titolo di proprietà se richiesti dall'utente o da cause ad esso addebitabili, saranno eseguiti dal Comune, ma a spese dell'utente.

La fornitura dell'acqua in ogni stabile sarà fatta normalmente con un'unica presa, ma, se necessario, potrà essere fatta, a giudizio insindacabile del Comune anche con più prese.

Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell'opera di presa, saranno eseguite dal personale del Comune o di Ditte Appaltatrici. E' fatta tassativa proibizione all'utente di fare eseguire in proprio riparazioni sulla parte dell'opera di presa di sua proprietà.

Contravvenendo a tale disposizione, l'utente sarà soggetto al pagamento di una penale il cui importo verrà determinato in base all'art.35 Titolo V del presente Regolamento salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Il Comune non è responsabile dei danni a terzi, di qualsiasi specie ed entità, che avessero a verificarsi a causa di quella parte dell'opera di presa, insistente su aree private, non gravate da uso pubblico.

ART.14 – Nulla osta del proprietario di terreni o strade private attraversate dall'opera di presa.

Qualora per soddisfare una richiesta di somministrazione di acqua il Comune debba installare tutta o parte dell'opera di presa su terreni o strade di proprietà privata, l'utenza sarà concessa a condizione che il richiedente si faccia rilasciare dai proprietari, a sue spese e sotto la sua

responsabilità, il necessario nulla osta a che siano costituite sui terreni o sulle strade di proprietà privata le servitù di acquedotto per la costruzione e gestione degli impianti.

Nel suddetto nulla osta dovrà essere stabilito che il proprietario del fondo o della strada concede gratuitamente al Comune la facoltà di attraversare l'uno o l'altra perché possa provvedere all'esercizio degli impianti idrici ivi esistenti.

ART.15 – Recupero dell'opera di presa

All'atto della cessazione dell'utenza verrà distaccata, dalla condotta di distribuzione, l'opera di presa, a cura e spese del Comune, ad eccezione di quelle parti dell'opera di presa eventualmente utilizzate per l'alimentazione di altre utenze (imbraghe).

I materiali recuperati saranno consegnati all'utente, per la parte ad esso spettante.

ART.16 – Impianto interno

Per impianto interno si intendono tutte le opere di diramazione interna, a valle della saracinesca dopo l'apparecchio di misura.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a cura e spese dell'utente. L'impianto interno e gli apparecchi utilizzatori devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia per la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano e devono essere adatti alla pressione di esercizio di Mpa (10 bar), salvo particolari eccezioni segnalate dal Comune.

L'impianto interno dovrà essere eseguito in modo che non esiste alcun collegamento con acque di altra provenienza né con quelle contenute nei serbatoi od apparecchi utilizzatori ove l'acqua risulta comunque a contatto con l'ambiente esterno. In ogni caso dovrà essere evitata qualsiasi possibilità di riflusso in rete di tali acque.

L'installazione di eventuali impianti di sollevamento dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

E' vietato usufruire delle tubazioni dell'impianto come prese di terra per apparecchi od impianti elettrici di qualsiasi genere o stabilire qualsiasi collegamento con impianti elettrici che possa determinare rischi per terzi.

Il Comune ha la facoltà di fare ispezionare e verificare dal proprio personale, munito di tessera di riconoscimento, l'impianto interno al solo fine di accertare che lo stesso non arrechi pregiudizio alle condizioni di funzionamento tecnico ed igienico degli impianti comunali.

Se venisse accertato il pregiudizio, il Comune inviterà l'utente a eliminare nel corso di 15 giorni, la causa di esso; trascorso tale periodo il Comune sospenderà la somministrazione dell'acqua; procederà alla immediata sospensione nei casi che riterrà di particolare gravità.

Gli utenti pertanto dovranno permettere al personale comunale l'accesso a tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto.

In caso di impedimento, o di opposizione ingiustificati a tali verifiche, il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, dandone notizia all'utente fino a che le ispezioni non saranno

state eseguite, e ciò senza che gli utenti possano pretendere indennizzi di sorta, o cessino di essere vincolati all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Il Comune è responsabile della qualità dell'acqua somministrata all'apparecchio di misura. Da questo in poi la responsabilità per l'uso e la qualità dell'acqua ricade esclusivamente sull'utente.

ART.17 – Apparecchi di misura – Consumi – Utilizzazioni irregolari – Penali

Nel caso che dal personale del Comune venga constatata l'infrazione o l'alterazione dei sigilli apposti a garanzia della registrazione dei consumi delle utenze a contatore sarà dovuta dell'utente una penale il cui importo verrà determinato in base all'art.35 Titolo V del presente Regolamento.

Nei casi in cui sia constatata l'alterazione dei sigilli nelle utenze a luce tarata, ovvero, in qualunque tipo di utenza, la manomissione o l'alterazione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua, l'utente, oltre alla penale di cui sopra sarà tenuto al pagamento dell'acqua prelevata oltre la dotazione contrattuale con le tariffe previste dalla normativa vigente ed rimborsare al Comune tutte le spese causate dal fatto abusivo.

La determinazione dei consumi presunti di cui al comma precedente, verrà effettuata sulla base della portata massima erogabile a seguito della irregolarità di cui al comma stesso, per un periodo di mesi sei, salvo dimostrazione di erogazione diversa.

Nei casi in cui vi sia recidiva nell'abuso, ovvero quando vi siano inadempienze al pagamento dei consumi di cui al comma precedente, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua rispettivamente fino alla eliminazione dell'abuso o al pagamento delle somme di cui sopra.

La sospensione dell'erogazione dell'acqua potrà anche essere immediatamente effettuata nei casi di utilizzazione da parte dell'utente sia per fornitura a terzi, sia per immobili o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto.

Anche in tali casi la fornitura dell'acqua sarà ripristinata dopo l'eliminazione dell'abuso.

In ogni caso il ripristino del flusso dell'acqua sarà subordinato al pagamento delle somme il cui importo verrà determinato in base all'art.35 Titolo V del presente Regolamento per l'accesso del fontaniere.

ART.18 – Infrazioni

Le infrazioni commesse dall'utente sono contestate da agenti del Comune con regolare verbale, una copia della quale è consegnata all'utente medesimo.

Il Comune, qualora l'utente non paghi quanto dovuto o sia recidivo nel commettere infrazioni, ha la facoltà di sospendere la somministrazione dell'acqua e di risolvere il contratto, salva e impregiudicata l'azione penale.

ART.19 – Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua o riduzione di pressione.

Il Comune non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata, ma s'impegna a provvedere, con la maggiore sollecitudine possibile, a ripristinare la regolarità del flusso.

Per quanto possibile il Comune cercherà di avvertire preventivamente della interruzione, tuttavia l'utente non potrà pretendere per l'interruzione del flusso, anche non preavvisata, alcun risarcimento di danni o rimborso spese.

Perdurando la sospensione dell'acqua per un periodo superiore a giorni quindici consecutivi, l'utente avrà diritto, dietro richiesta, ad un abbuono proporzionale sui corrispettivi fissi.

La riduzione non sarà accordata, però, se la sospensione risulti dovuta a causa dipendente dell'utente o dei suoi inquilini o dipendenti.

All'infuori di detto abbuono il Comune non sarà tenuto ad altro indennizzo di sorta.

ART.20 – Pagamenti

Le somme dovute per la somministrazione dell'acqua e le altre somme dovute al Comune per l'utenza dovranno essere pagate entro la data di scadenza prevista in fattura.

Trascorso tale termine, l'utenza sarà ritenuta morosa e dal giorno successivo il Comune applicherà, sulle bollette ancora insolute, una indennità di mora pari al tasso ufficiale di sconto più due punti ed una penale fissa pari a £. 10.000 per ogni fattura.

La penale e l'indennità di mora, calcolate nei modi sopra indicati, verrà di norma addebitata agli utenti sulle fatture emesse successivamente o, in caso di mancato pagamento, verrà richiesta con i mezzi legali.

Durante lo stato di morosità dell'utenza il Comune si riserva, comunque, il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua potabile, salva ogni altra azione per il recupero del proprio credito e delle somme dovute per l'indennità di mora, penale fissa ed eventuali interessi.

La riattivazione della somministrazione interrotta per morosità sarà in ogni caso subordinata al versamento di quanto spettante al Comune nonché dell'indennità di mora, della penale fissa e della quota fissa per il rimborso spese di accesso del fontaniere il cui importo è stabilito annualmente in base a quanto previsto dalla Giunta comunale con deliberazione approvata.

Le somme dovute dovranno essere corrisposte con versamento diretto intestato al Comune di Civitavecchia – Servizio di Tesoreria Comunale mediante l'apposito bollettino di c/c postale o presso il servizio di Tesoreria Comunale.

TITOLO II

Utenze a contatore

ART.21 – Contratti per erogazione a contatore

Nei contratti a contatore deve essere garantito il pagamento di un quantitativo d'acqua anticipato, da determinarsi all'atto della stipula del contratto come specificato nella allegata tabella "A".

Per particolari utenze di acqua potabile il quantitativo verrà stabilito caso per caso, tenendo conto del consumo massimo orario, delle ore di utilizzazione dell'acqua e delle particolari esigenze di ciascun richiedente.

L'utente è tenuto a pagare, alle tariffe vigenti detto quantitativo anche se il consumo, nel corso del semestre, risultasse ad esso inferiore.

ART.22 – Variazioni del quantitativo contrattuale – Penali

Il quantitativo impegnato all'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione potrà essere modificato, su richiesta, soltanto cessando il precedente contratto ed estinguendo le eventuali morosità pendenti.

L'utente è, in tal caso, tenuto a stipulare un nuovo contratto ed a versare al Comune il pagamento di un quantitativo d'acqua anticipato, da determinarsi all'atto della stipula del contratto come specificato nella allegata tabella "A".

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di limitare la portata massima istantanea, erogabile attraverso il contatore, ad un valore pari ad otto volte la portata media al secondo corrispondente all'impegnato trimestralmente.

Per i consumi superiori all'impegno, l'utente dovrà pagare una penale commisurata a tariffa di eccedenza per i m³ di acqua consumati oltre detto minimo, secondo quanto previsto dai provvedimenti C.I.P. n.45/1974 e seguenti.

Il Comune potrà risolvere il contratto qualora venisse riscontrato un consumo trimestrale superiore a dieci volte il quantitativo impegnato contrattualmente.

Le penali suddette non si applicano alle utenze di pertinenza dell'Amministrazione Comunale di Civitavecchia.

ART.23 - Diametro della presa e del contatore

Il tipo e il diametro della presa, della tubazione e del contatore verranno determinati tenendo presenti le caratteristiche della somministrazione richiesta.

In caso di consumi eccedenti le quantità contrattualmente impegnate, qualora si manifesti, a giudizio del Comune, la necessità di sostituire l'opera di presa, aumentandone la portata, le spese relative saranno a completo carico dell'utente.

ART.24 – Posa in opera dei contatori

Spetta al Comune stabilire il luogo ove dovrà essere installato il contatore. L'utente deve costruire la nicchia destinata a contenere il contatore in base alle disposizioni impartite dal Comune, che provvederà successivamente alla fornitura e alla posa in opera dello sportello metallico, a spese dell'utente.

I contatori possono essere installati in luoghi dove gli agenti del Comune possono liberamente accedere per procedere alla lettura e all'ispezione. Normalmente i contatori sono installati:

- In nicchie eseguite esternamente nelle facciate degli immobili situate a 90 cm di altezza dal suolo, e munite di scarico dell'acqua;
- In nicchie nelle pareti di eventuali passi carrabili o di muri di recinzione eseguite come sopra;
- Eccezionalmente nei cortili degli stabili o in locali appositamente costruiti negli scantinati e nel sottoscala.

Di norma la tubazione di raccordo tra la presa stradale e il contatore dovrà avere uno sviluppo non superiore a metri 20.

La manutenzione del manufatto, costruito a protezione del contatore, sarà a carico dell'utente.

Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti dal Comune di sigillo metallico, onde poter accertare eventuali manomissioni.

Il Comune ha facoltà di imporre, a spese dell'utente il cambiamento di posto del contatore, qualora la primitiva installazione, a causa di opere dell'utente, non permetta più la verifica o la lettura del contatore.

Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo per disposizione del Comune e per mezzo del suo personale.

ART.25 – Contatori generali e divisionali

Il Comune, di norma, procederà all'installazione dei contatori nel numero da essa ritenuto necessario per una giusta misurazione dell'acqua.

Il proprietario di uno stabile o l'amministrazione del condominio, che ha ottenuto la somministrazione dell'acqua con uno o più contatori, potrà misurare l'erogazione dell'acqua nei singoli appartamenti mediante altri contatori (divisionali) da installare a sue spese.

Il proprietario dell'immobile o l'amministrazione del condominio non potrà praticare, a coloro che usufruiscono dell'acqua, condizioni economicamente più onerose di quelle praticate dal Comune.

Il consumo dell'acqua è comunque accertato dal contatore installato dal Comune.

ART.26 – Nolo contatore

L'attuale situazione tariffaria (Delibera G.M. n. 373 del 26/2/97 e successiva integrazione Delibera G.M. n. 1054 del 20/10/1998) riconosce la proprietà del contatore al privato utente, che ne rimane responsabile. Obiettivo del Comune è quello di concedere esclusivamente a nolo i contatori, con conseguente installazione a cura del Comune stesso. Tale ultima circostanza sarà preceduta dalla revisione tariffaria che modificherà il canone di nolo per i contatori

L'utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto o di danneggiamento. Nell'un caso e nell'altro dovrà darne immediata comunicazione al Comune.

Il cambio per normale usura tecnica del contatore viene fatto generalmente a cura e spese del Comune.

Le riparazioni dei guasti dovuti ad incuria, o manomissione dell'utente sono eseguiti a cura del Comune e a spese dell'utente.

Qualsiasi operazione sull'apparecchio di misura è vietata all'utente. In caso di trasgressione sarà dovuto il risarcimento dei danni ed il pagamento di una penale il cui importo verrà determinato in base all'art.35 Titolo V del presente Regolamento.

Per il nolo e la manutenzione del contatore l'utente è tenuto a corrispondere al Comune i canoni annuali indicati nel provvedimento C.I.P. n.45/1974 e seguenti.

ART.27 – Lettura dei contatori

Gli apparecchi di misura e di controllo vengono letti e verificati in ogni momento in cui il Comune lo ritenga opportuno, e di norma almeno una volta ogni semestre.

Qualora non sia possibile, per causa imputabile all'utente, la lettura del contatore, l'utente stesso sarà soggetto al pagamento di una sanzione, per ogni mancata lettura, il cui importo verrà determinato in base all'art.35 Titolo V del presente Regolamento. Sarà inoltre in facoltà del Comune, previo avviso, sospendere l'erogazione dell'acqua, che non sarà ripresa se non dopo l'effettuazione della lettura e il pagamento dell'acqua consumata.

ART.28 – Verifica dei contatori

L'utente, qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, può chiederne la verifica.

Accertata la fondatezza del reclamo dell'utente, la spesa della verifica e delle riparazioni occorrenti sarà a carico del Comune, che disporrà le opportune variazioni contabili e il rimborso all'utente delle eventuali somme da questo pagate in più.

Il consumo dell'acqua, dall'ultima lettura eseguita fino alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio, sarà valutato nella stessa misura di quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, e, se l'utenza è di data recente, in base al consumo medio giornaliero del periodo in cui il contatore ha funzionato.

Nel caso invece che il reclamo risulti infondato e che la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, le spese di verifica saranno a carico dell'utente nella misura fissata dalla tabella "B" i cui importi saranno aggiornati in base ai criteri stabiliti per i lavori di nuovi allacciamenti e trasformazioni, il 1° gennaio di ogni anno.

ART.29 – Rimozione e sostituzione dei contatori

In caso di rimozione o sostituzione del contatore, verrà redatto il relativo verbale in due copie che firmate dagli agenti del Comune e dall'utente, dovranno contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro e il numero del contatore, le risultanze della lettura, il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Una delle due copie del verbale verrà consegnata all'utente.

ART.30 – Consumo – Pagamento

Il consumo dell'acqua sarà accertato in base alla lettura dei contatori effettuata dagli agenti del Comune o da società incaricata del relativo servizio.

Il quantitativo contrattuale sarà pagato anticipatamente, insieme con la quota fissa mensile, di cui ai provvedimenti C.I.P. n.45/1974 e seguenti, nei termini indicati dall'art.20; l'eccedenza cioè la differenza tra il consumo segnato dal contatore ed il quantitativo impegnato contrattualmente sarà pagata posticipatamente secondo le tariffe vigenti.

La quantità di acqua consumata in meno di quella stabilita per contratto non potrà compensare quella consumata in eccedenza.

TITOLO III

Contratti per erogazione a luce tarata Nolo apparecchi di misura

ART.31 – Contratti per erogazione a luce tarata

Il Comune, in attesa di alimentare tutte le utenze con il sistema a contatore, provvederà provvisoriamente ad alimentare con il sistema a luce tarata tutte le utenze di tale tipo attualmente esistenti e quello che non possono, per il momento, essere subito attivate con il sistema a contatore.

Per le utenze a luce tarata, la distribuzione dell'acqua è fatta a flusso continuo; ad once o frazione di oncia secondo le tariffe vigenti.

Il canone di abbonamento dovrà essere pagato con le modalità stabilite nell'art.20 anticipatamente all'inizio del semestre se l'utenza è annuale, all'inizio del trimestre se l'utenza è trimestrale.

L'apparecchio di misura formato dal rubinetto e dal relativo lucchetto, è concesso esclusivamente a nolo dal Comune, che provvede alla sua installazione e manutenzione. L'utente è responsabile della perfetta conservazione dell'apparecchio di cui sopra e risponde di esso in caso di danneggiamento. Nel caso di furto dovrà darne immediata comunicazione al Comune.

L'utente risponde, comunque, dell'integrità dei sigilli apposti sia al rubinetto, sia al lucchetto.

Per il nolo dell'apparecchio di misura l'utente verserà al Comune i canoni indicati nel provvedimento C.I.P. n.45/1974 e seguenti.

ART.32 – Trasformazione a contatore delle utenze a luce tarata

Per poter alimentare a contatore le utenze già alimentate a luce tarata si dovrà provvedere a trasformare l'opera di presa e l'impianto interno, in modo da rendere l'una e l'altro, adatti al nuovo sistema di distribuzione.

La trasformazione avverrà a cura del Comune ed a spese dell'utente con le modalità previste dall'art.4 punto I lettera a).

L'impianto interno a valle dell'apparecchio di misura dovrà essere trasformato a cura e spese dell'utente, secondo le norme stabilite nell'art.16, in modo che l'impianto stesso sia adeguato alle maggiori pressioni derivanti dalla distribuzione a contatore.

TITOLO IV

Utenze per idranti antincendio

ART.33 – Contratti per idranti antincendio

Il Comune su richiesta degli utenti provvede all'installazione di idranti antincendio, derivanti direttamente dalla rete, contro il pagamento dei canoni e degli eventuali contributi di cui alle allegate tabelle.

L'utente sarà inoltre tenuto a versare quanto previsto alla lettera a) punto I dell'art.4 del presente Regolamento.

Il Comune concede agli utenti la facoltà di servirsi di tutta la portata d'acqua ottenibili dagli idranti soltanto per le operazioni di estinzione in caso di incendio.

Gli idranti derivati direttamente dalla rete dovranno essere sempre suggellati e potranno essere aperti soltanto in caso di incendio. Dell'avvenuta apertura, l'utente dovrà dare avviso al Comune entro 24 ore, presentando la necessaria documentazione.

L'apertura degli idranti, fatta senza il consenso del Comune per qualsiasi altro motivo che non sia quello dell'incendio, comporterà l'applicazione di una sanzione il cui importo verrà determinato in base all'art.35 Titolo V del presente Regolamento oltre al pagamento dell'acqua da determinarsi con i criteri e le modalità di cui all'art.17.

Il Comune si riserva la facoltà, nel caso di più idranti direttamente alimentati dalla rete, di installare un contatore di controllo nella condotta di alimentazione degli idranti antincendio, in tal caso sarà addebitato all'utente il nolo di tale contatore ed il consumo dell'acqua registrato dal contatore stesso.

Tutte le spese per la fornitura ed installazione, nonché la manutenzione degli idranti antincendio e delle relative condutture esterne ed interne, sono a carico dell'utente.

ART.34 – Collaudo idranti antincendio

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, alla presenza dell'utente, il collaudo dell'impianto antincendio prima che esso venga messo in esercizio.

L'utente che voglia far verificare l'efficienza del suo impianto antincendio deve farne richiesta per iscritto al Comune, il quale invierà sul posto un suo agente per le manovre e la riapposizione dei sigilli. Per tale operazione l'utente dovrà versare anticipatamente una somma per ogni idrante antincendio. Gli importi di tali somme, sia per il primo idrante antincendio sia per quelli successivi, verranno determinati in base all'art.35 Titolo V del presente Regolamento.

Il Comune, peraltro, non garantisce l'efficienza degli idranti antincendio, né assume la responsabilità per il loro funzionamento.

TITOLO V

ART.35 – Variazioni delle indennità – Rimborso spese – Penali e Sanzioni

I valori degli importi relativi alle somme di cui agli art.3,13,17,26,27,33 e 34, sono i seguenti:

1. per diritto di istruttoria di cui al 5° comma art. 3 (richiesta di somministrazione) – L. 100.000 (centomila);
2. per penale di cui al penultimo comma art. 13 (opera di presa) – L. 110.000 (centodiecimila);
3. per penale di cui al 1° comma art. 17 (Apparecchi di misura – Consumi – Utilizzazioni irregolari – Penali) – L. 110.000 (centodiecimila);
4. per accesso al fontaniere di cui all'ultimo comma del suddetto art. 17 – L. 22.000 (ventiduemila);
5. per penale di cui al penultimo comma art. 26 (nolo contatore) – L. 110.000 (cinquantacinquemila);
6. per sanzione di cui al 2° comma dell'art. 27 (lettura dei contatori) – L. 50.000;
7. per sanzioni di cui al 5° comma art. 33 (contratti per impianti antincendio) – L. 110.000 (centodiecimila);
8. per collaudo di cui al 2° comma art. 34 (collaudo idranti antincendio) – L. 33.000 (trentatremila) e L. 5.000 (cinquemila);

Tali importi saranno aggiornati dal Comune all'inizio di ogni anno in base alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT di prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai con arrotondamento per difetto alle mille lire.

ART.36 – Distinzione diverse tipologie di utenza

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengono determinate le seguenti tipologie di utenza, previste nell'allegata tabella A:

- A) Utenze domestiche;
- B) Utenze artigianali, commerciali, industriali;
- C) Utenze per uso agricolo;
- D) Utenze per uso allevamento animali.

TABELLA "A"
QUANTITATIVI ANNUALI DA IMPEGNARE

TIPO DI UTENZA	QUANTITATIVO ANNUALE DA IMPEGNARE	DEPOSITO A GARANZIA DEI CONSUMI
1) USI DOMESTICI		
FASCIA A	M ³ ANNUALI 90	un semestre di imp. contr.le
FASCIA B	M ³ ANNUALI 135	un semestre di imp. contr.le
FASCIA C	M ³ ANNUALI 160	un semestre di imp. contr.le
per ogni autorimessa o locale di servizio annesso all'abitazione (solo per contratti di fascia C)	M ³ ANNUALI 20	un semestre di imp. contr.le
2) ALTRI USI		
Locali adibiti ad attività artigianali, commerciali, industriali e per ogni altro uso con esclusione delle voci comprese nelle seguenti	M ³ ANNUALI 90 - 160	un semestre di imp. contr.le
Cantiere	M ³ ANNUALI 160	un semestre di imp. contr.le
Parrucchiere - Barbiere - Istituto di Bellezza	M ³ ANNUALI 90 - 160 - 300	un semestre di imp. contr.le
Esercizi commerciali alimentaristi	M ³ ANNUALI 90 - 160 - 300	un semestre di imp. contr.le
Ristorante, Forno, Tavola Calda, Bar e mense annesse ad uffici, stabilimenti industriali, laboratori, circoli sportivi, ambienti di spettacolo ecc.	M ³ ANNUALI 90 - 160 - 300	un semestre di imp. contr.le
Distributore carburante	M ³ ANNUALI 90 - 160 - 200	un semestre di imp. contr.le
Lavanderia a secco/tintoria	M ³ ANNUALI 90 - 160 - 200	un semestre di imp. contr.le
Lavanderia industriale	M ³ ANNUALI 90 - 160 - 400	un semestre di imp. contr.le
Cinematografi e luoghi di spettacolo	M ³ ANNUALI 90 - 160 - 200	un semestre di imp. contr.le
Istituti scolastici - per ogni allievo e addetto	M ³ ANNUALI 3	un semestre di imp. contr.le
Industrie alimentari	M ³ ANNUALI 160 più M ³ ANNUALI 5 per dipendente	un semestre di imp. contr.le
Panifici	litri 50 per ogni quintale di pane autorizzato in base alla licenza di esercizio	un semestre di imp. contr.le
Campeggi - per ogni piazzola	M ³ ANNUALI 20	un semestre di imp. contr.le
Piscine	M ³ ANNUALI 90 - 200	un semestre di imp. contr.le

Attività sportive – quali palestre, tennis ecc.	M ³ ANNUALI 90 – 400	un semestre di imp. contr.le
Stabilimenti balneari	M ³ ANNUALI 90 – 400	un semestre di imp. contr.le
Servizi condominiali alimentati con misuratori individuali	M ³ ANNUALI 90 – 160	un semestre di imp. contr.le
Depuratori locali	M ³ ANNUALI 90 – 160	un semestre di imp. contr.le
Musei – Gallerie – Pinacoteche e similari	M ³ ANNUALI 90 – 300	un semestre di imp. contr.le
Uffici	M ³ ANNUALI 90 – 160	un semestre di imp. contr.le
Alberghi - per posto letto	M ³ ANNUALI 40	un semestre di imp. contr.le
Istituti religiosi - con tariffa agevolata per ogni cinque ospiti/addetti	M ³ ANNUALI 160	un semestre di imp. contr.le
Stabilimenti industriali – Grossi Enti	M ³ ANNUALI 90 più ulteriori M ³ ANNUALI 90 per ogni cinque dipendenti	un semestre di imp. contr.le
Ospedali, Case di Cura, Cliniche Private per posto letto	M ³ ANNUALI 20	un semestre di imp. contr.le
Caserme - per ogni cinque presenze	M ³ ANNUALI 160	un semestre di imp. contr.le
3) USO AGRICOLO	M ³ ANNUALI 120 – 180	un semestre di imp. contr.le
4) USO ALLEVAMENTO ANIMALI	USO LIBERO	un semestre di imp. contr.le

La fatturazione degli impegni contrattuali avverrà, di norma, con cadenza trimestrale, con i relativi arrotondamenti all'unità superiore.

Per le utenze non previste nell'elenco, i quantitativi da impegnare saranno determinati dall'Amministrazione comunale in relazione al tipo di utenza sentito l'utente.

(1) L'utente ha la facoltà di scegliere l'impegno tra un minimo pari alla assegnazione agevolata 90 m³ ed un massimo di 160 m³, per appartamento, precisando che i quantitativi di acqua eccedenti il minimo fatturato a tariffa agevolata (pari a 90 m³) saranno addebitati all'utente fino al quantitativo contrattualmente impegnato, anche se non consumati, o laddove non esiste tale impegno, fino ad una volta e mezza il minimo suddetto (punto 8 del provv.to CIP 26/75). I valori indicati A-B-C hanno lo scopo di indicare la scelta. Il dimensionamento dell'impianto di derivazione avverrà in base al valore prescelto.

Alla scadenza contrattuale annuale è data facoltà all'utente di richiedere una modifica del quantitativo annuale da impegnare per usi domestici entro i limiti sopra detti.

Qualora venisse richiesta una modifica in aumento, per la quale fosse necessario l'adeguamento della derivazione o di parte di essa i relativi costi e oneri saranno interamente a carico dell'utente.

Nel caso che, a seguito della mancanza di idonei scarichi delle acque reflue, l'Autorità Sanitaria prescriva di limitare le erogazioni agli usi domestici fondamentali, il quantitativo annuale resterà fissato in 90 m³ per appartamento, indipendentemente dalla consistenza dell'appartamento medesimo.